

CONDIZIONI DEL SERVIZIO RESIDENZA

Dal 9 maggio 2012, tutte le dichiarazioni devono essere rese, indipendentemente dalla tipologia di trasmissione, attraverso moduli conformi [antiabusivismo](#)" (art. 5 del d.L. n. 47/2014).

Le dichiarazioni anagrafiche vengono così standardizzate e rese pertanto trasmissibili anche a distanza da parte del cittadino, senza più necessità di intervento diretto dell'ufficiale d'anagrafe, il quale in una prima fase si deve limitare a due operazioni ben definite:

1. la verifica della **ricevibilità**;
2. la **registrazione anagrafica**.

All'atto della dichiarazione (qualora ricevibile) corrisponde automaticamente la registrazione (atto dovuto e non sottoposto ad alcun potere discrezionale da parte del funzionario preposto). I controlli devono essere fatti nei 45 giorni successivi all'avvenuta iscrizione in anagrafe, per verificare:

1. la dimora abituale (per tutti);
2. l'effettiva legalità dell'occupazione;
3. l'effettiva sussistenza dei requisiti relativi alla regolarità del soggiorno (per i cittadini dell'Unione europea).